

**I DIVERSI DIRITTI ATTRIBUIBILI
ALLE CATEGORIE DI QUOTE NELLE
S.R.L.-PMI**

ORIENTAMENTO I.N.2

In assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote nelle S.r.l.–PMI possano essere liberamente determinati nell'atto costitutivo, rispettando unicamente i limiti previsti dall'art. 2265 c.c., in analogia con quanto previsto dall'art. 2348 c.c. per le categorie di azioni.

E' comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti.

Inoltre, nelle S.r.l.–PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari diritti.

Normativa

Art. 26, secondo comma

*“L’atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può **liberamente determinare il contenuto delle varie categorie** anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, commi secondo e terzo, del codice civile”.*

Art. 26, terzo comma,

“L’atto costitutivo delle società di cui al comma 2, anche in deroga all’articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.”

diversificazione del contenuto delle partecipazioni

(a) ad personam (le quote con “diritti individuali”)

Questi particolari diritti, in quanto attribuiti allo specifico socio, si estinguono nel caso la partecipazione venga trasferita a terzi

(b) ad quotam (le quote “di categoria”)

I diritti diversi di categoria, in quanto caratterizzanti il contenuto della quota, vengono trasferiti con la partecipazione

Definizione di categoria di quote

La nozione di categoria di quota sta a indicare ogni gruppo di quote, omogenee per contenuto che presenti caratteristiche difformi da quelle di altri gruppi di quote

La sola contestuale esistenza di quote dal contenuto differente comporta la formazione delle categorie, a prescindere dal fatto che esse o parte di esse, siano o meno da considerarsi quote “ordinarie”.

La pluralità di quote è essenzialmente connessa alla nozione di categoria di quote?

Due aspetti:

-nel **linguaggio comune** con categoria si intende un complesso di soggetti raggruppati in base a caratteristiche comuni

-la ***ratio legis***: consentire la tutela dei diritti particolari delle quote aventi le medesime caratteristiche

Deve conseguentemente ritenersi che il termine categorie di quote sia stato utilizzato nella sua accezione “qualitativa” e non in quella “quantitativa” e cioè al precipuo scopo di mettere in risalto la diversificazione e/o categorizzazione dei particolari diritti.

Contenuti delle categorie di quote

Il contenuto della quote di categoria può essere determinato liberamente, fatti salvi i limiti imposti dalla legge e infra indicati, e può ricomprendere qualsiasi situazione giuridica soggettiva astrattamente attribuibile dallo statuto alle partecipazioni e astrattamente suscettibile di una diversa attribuzione ad una parte delle quote rispetto alle altre.

Limiti imposti dalla legge

I limite: Il divieto di patto leonino

art. 2265 del codice civile: *“è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.*

Questo limite, sebbene previsto nella disciplina della società semplice, è considerato trans-tipico dalla dottrina e dalla giurisprudenza e quindi applicabile anche alle società di capitali.

Conseguenze:

non è possibile creare:

- categorie di quote escluse sin dall'origine, in modo totale e costante, dalla partecipazione agli utili e dalla partecipazione alle perdite,**
- categorie di quote che attribuiscano un particolare diritto agli utili tale da minare (o addirittura escludere) il diritto di uno o più altri soci alla partecipazione agli stessi**

Il limite: divieto di prevedere forme di remunerazione assimilabili ad interessi

Questo limite attiene al rispetto dello schema causale del contratto di società *ex art. 2247* del codice.

La remunerazione del capitale non può essere svincolata dal risultato (positivo) di esercizio in quanto il socio è essenzialmente esposto al rischio della mancata fruizione degli utili.

Conseguentemente: è vietato incorporare nella quota un diritto a un ritorno minimo garantito (o a un interesse fisso o variabile) non collegato ai risultati dell'attività della società in quanto si verrebbe sostanzialmente a trasformare la posizione del socio nella posizione di un creditore

(Circolare Assonime n. 11/2013: vieta di prevedere che la remunerazione della partecipazione sia svincolata dal risultato di esercizio e si sostanzi in una qualche forma di remunerazione assimilabile ad interessi)

III limite: il rispetto del principio di “uguaglianza relativa”

Non può ritenersi ammissibile la creazione di categorie di quote che prevedano al loro interno un'attribuzione di diritti diversi

Diritti in materia di amministrazione e controllo

(a) diritti inerenti la nomina dei componenti dell'organo amministrativo

- quote cui è correlato il diritto di nominare uno o più amministratori**
- quote cui è correlato il diritto di designare le persone nell'ambito delle quali i soci devono scegliere gli amministratori o alcuni di essi**
- quote cui è correlato il diritto di esprimere il gradimento circa le persone designate o nominate dagli altri soci o di revocarli**

(b) diritti inerenti la nomina dei componenti dell'organo di liquidazione

- quote cui è correlato il diritto di nominare l'organo di liquidazione o alcuno dei suoi componenti

(c) diritti inerenti la nomina dei componenti dell'organo di controllo

-quote cui è correlato il diritto di nominare il sindaco unico o il revisore o uno o più componenti del collegio sindacale

-quote cui è correlato il diritto di designare il presidente del collegio sindacale

(d) diritti relativi al compimento di atti di gestione

- quote cui è correlato il diritto a deliberare autorizzazioni preventive, veti o di decidere, in ordine al compimento di determinate operazioni gestorie**
- quote cui è correlato il diritto di opposizione per determinate tipologie di atti di gestione o l'esplicazione di pareri, anche vincolanti su specifiche operazioni**
- quote cui è correlato il diritto di determinare il compenso degli amministratori**

Unico limite invalicabile: l'art. 2475, u.c. del codice civile

la redazione del progetto di bilancio, la redazione del progetto di fusione e di scissione e la decisione di aumento del capitale delegato: sono attribuzioni gestorie che sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Diritti relativi alla distribuzione degli utili e alla sopportazione delle perdite

- quote cui competono diritti di conseguire una quota di utili espressa in una cifra nominale prefissata ovvero espressa in percentuale (salvi restando i limiti di cui sopra)**
- quote cui competono diritti di conseguire in via prioritaria rispetto agli altri soci una quota di utili**

-quote escluse dagli utili in misura temporanea o sottoponendo l'esclusione a termine finale o a condizione risolutiva o sospensiva non meramente potestativa

-quote postergate nelle perdite, cioè con il diritto a vedersi ridotta/annullata la propria partecipazione solo dopo, che per effetto delle perdite, siano state annullate le quote dei soci non appartenenti alla categoria

Altri diritti

- quote cui competono **diritti particolari di recesso**
- quote cui competono **diritti diversi di prelazione, di co-vendita, di trascinamento, ovvero il diritto ad esprimere il gradimento in caso di cessione (totale o parziale) delle partecipazioni sociali da parte degli altri soci**

Diritti relativi al voto

- quote che non attribuiscono il diritti di voto**
- quote che attribuiscono il diritto di esprimere un voto in misura non proporzionale alla partecipazione sociale detenuta ossia un diritto di voto con un'incidenza maggiore o minore – ai fini del calcolo dei quorum – rispetto al peso proporzionale della partecipazione**
- quote con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.**

Assetto ante 2003

Quote “ordinarie”

tutte le quote hanno gli stessi diritti e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta

Assetto s.r.l. post 2003 ante 2017

Quote “ordinarie”

tutte le quote hanno gli stessi diritti e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta

Quote con “particolari diritti”

Assetto attuale s.r.l.-PMI

Quote “ordinarie”

tutte le quote hanno gli stessi diritti e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta

Quote con “particolari diritti”

Quote “di categoria”

Srl costituita nel 1970

tutte le quote hanno gli stessi diritti e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta

nel 2004

Il fondatore, in vista del futuro passaggio generazionale, si riserva diritti particolari che gli consentano nominare la maggioranza degli amministratori della società e avere comunque garantita una cospicua porzione degli utili

nel 2017

Il fondatore, che ha proceduto quasi integralmente al proprio passaggio generazionale, e i suoi discendenti, ormai diventati soci, hanno necessità di fare ingenti investimenti per sviluppare un interessante progetto che ha suscitato l'interesse di importanti investitori.

E' giunta l'ora per la nostra S.r.l.-PMI di emettere una categoria di quote, destinata all'ingresso dei possibili investitori

Questo è il nocciolo del problema

In termini teorici nulla vieta di far coesistere le quote “ordinarie” con le quote con “particolari diritti” e con le quote “di categoria”

In pratica la reale difficoltà che dovrà affrontare il notaio, o il soggetto che si troverà a redigere lo statuto, sarà quella di fare tutto il **necessario** lavoro di adattamento dello statuto al fine di rendere compatibile la coesistenza attuale e futura delle varie tipologie di quote

**ASSENZA DI LIMITI QUANTITATIVI
NELLA CREAZIONE DI CATEGORIE DI
QUOTE A VOTO LIMITATO NELLE
S.R.L.-PMI**

ORIENTAMENTO I.N.3

Nel dettare la norma che ammette le categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI (art. 26, comma 3, del d.l. n. 179/2012) il legislatore ha sostanzialmente riprodotto per intero la analoga disposizione contenuta nell'art. 2351, comma 2, c.c in materia di S.p.a., fatta eccezione per il limite quantitativo del 50% previsto dall'ultimo periodo di detto comma.

Deve dunque ritenersi che le S.r.l.-PMI possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni.

Art. 26, terzo comma

“L’atto costitutivo delle società di cui al comma 2, anche in deroga all’articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.”

Art. 2351, codice civile

“Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con voto voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.”

La disposizione dell'art. 26, terzo comma, riproduce l'art. 2351, quarto comma, del codice civile, relativo alle categorie di azioni, ma non riproduce la limitazione quantitativa in esso prevista, relativamente all'emissione di azioni a con voto depotenziato o con voto plurimo.

Le affinità evidenziate con la normativa delle società per azioni pongono il **problema della applicabilità analogica anche alle S.r.l.– PMI dei limiti dettati in materia di azioni.**

***Ratio* della limitazione in materia di spa** (art. 2351, del codice civile) assicurare che la gestione della società sia affidata, attraverso il voto in assemblea, solo a chi sia titolare di una frazione significativa del capitale sociale, evitando un'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di soci con azioni a voto pieno che rappresentino una frazione non significativa del capitale sociale: **evitare nella società per azioni un eccessivo squilibrio tra proprietà e gestione**

Tale *ratio* non è riscontrabile invece nella S.r.l.-PMI dove, dal 2003, è prevista una maggiore flessibilità nell'attribuzione del potere di nomina dell'organo di gestione.

Il potere di nominare l'amministratore unico o tutti i componenti dell'organo di amministrazione può competere, attraverso l'attribuzione di uno specifico diritto individuale, anche ad un singolo socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione dallo stesso detenuta.